

ORDINANZA 19 dicembre 2023.

Proroga dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453 e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592 e successive modificazioni, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358 e successive modificazioni, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000 del 25 agosto 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 giugno 2023, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4) esclusivamente in modalità informatica;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia è stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di determinati animali;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regio-



lamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova all'interno dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo *status* di indenne da malattia dei compartimenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385 della Commissione del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B. melitensis*), gli allegati I e II della decisione 2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello *status* di indenne da malattia e dello *status* di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione del 28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate;

Visto l'accordo 28 aprile 2022, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». (Rep. atti n. 54/CSR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 giugno 2022, n. 131;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 ottobre 2022, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini, per l'anno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 concernente il Manuale operativo relativo alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113;

Considerato che, con l'attuazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, e a seguito dei risultati ottenuti negli anni di vigenza delle misure previste dall'ordinanza medesima, prorogate con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019,



23 giugno 2020, 23 giugno 2021, 14 giugno 2022 e 15 giugno 2023 è stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate;

Considerato che, con la predetta decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385, lo *status* di ufficialmente indenne è stato assegnato alla Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di Matera per tubercolosi bovina, alla Provincia del Sud Sardegna e Città metropolitana di Cagliari per tubercolosi bovina, alla Regione Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce per brucellosi bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per brucellosi bovina e bufalina;

Considerato altresì che nell'anno 2021 l'Italia, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) 429/2016 e dell'art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, ha presentato alla Commissione per l'approvazione i programmi decennali di eradicazione obbligatoria per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini, i quali stati approvati dalla Commissione europea come riportato negli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620;

Considerato che i predetti piani sono stati presentati nell'anno 2022 anche per il cofinanziamento dell'Unione europea e adottati dopo l'approvazione con decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023;

Considerato che dal 2024 i predetti piani non saranno più cofinanziati dall'Unione Europea e devono essere presentati alla Commissione solo in caso di modifiche o integrazioni al programma per quanto riguarda le misure di sorveglianza ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002;

Considerato che, a seguito delle nuove prescrizioni sulla sorveglianza e sul mantenimento delle qualifiche sanitarie previste dal regolamento di sanità animale e dai regolamenti delegati, è stato necessario apportare modifiche sostanziali ai programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini da presentare alla Commissione europea per l'approvazione;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica anche in relazione all'attuale situazione sanitaria, mediante la proroga dell'efficacia dell'ordinanza 28 maggio 2015 per un termine funzionale alla definizione dell'*iter* per l'adozione dei programmi modificati approvati dalla Commissione europea con il decreto di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo n. 136 del 2022;

Sentite le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 6 dicembre 2023;

Acquisito il parere del Centro di riferimento nazionale per le brucellosi, del Centro di riferimento nazionale per la tubercolosi da *M. bovis* e del Centro di riferimento nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato

nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 2022, n. 263;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2023, n. 5;

Ritenuto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure urgenti introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che, stante il carattere zoonotico delle malattie, interessano l'uomo;

Ordina:

Art. 1.

*Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute
28 maggio 2015*

1. Le misure previste dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 prorogate, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2023 fino al 31 dicembre 2023, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2024.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 3121

23A07201

ORDINANZA 19 dicembre 2023.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in base al quale «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

